

1.5. RISCHI OPERATIVI

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo

Il rischio operativo è definito come il rischio di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Nel rischio operativo sono compresi anche il rischio legale e di non conformità, il rischio di modello, il rischio informatico e il rischio di informativa finanziaria; non sono invece inclusi i rischi strategici e di reputazione.


Il Gruppo Intesa Sanpaolo adotta una strategia di assunzione e gestione dei rischi operativi orientata a criteri di prudente gestione e finalizzata a garantire solidità e continuità aziendale nel lungo periodo. Inoltre, il Gruppo pone particolare attenzione al conseguimento di un equilibrio ottimale tra obiettivi di crescita e di redditività e rischi conseguenti.

In coerenza con tali finalità, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha da tempo definito un framework per la gestione dei rischi operativi, stabilendo normativa e processi organizzativi per la misurazione, la gestione e il controllo degli stessi.

Ai fini di Vigilanza il Gruppo adotta, per la determinazione del requisito patrimoniale, il Metodo Avanzato (nel seguito anche AMA o modello interno) in partial use con i metodi standardizzato (TSA) e base (BIA). Il Metodo Avanzato è adottato da Intesa Sanpaolo SpA e dalle principali banche e società delle Divisioni Corporate e Investment Banking, Private Banking, Asset Management, da VUB Banka, VUB Leasing e PBZ Banka.


Modello di Governo

Il presidio delle attività di Operational Risk Management del Gruppo Intesa Sanpaolo coinvolge Organi, Comitati e strutture che interagiscono con responsabilità e ruoli differenziati al fine di dar vita ad un sistema di gestione dei rischi operativi efficace e strettamente integrato nei processi decisionali e nella gestione dell'operatività aziendale.



Processo di Gestione dei Rischi Operativi Di Gruppo

Il processo di gestione dei rischi operativi del Gruppo Intesa Sanpaolo si articola nelle seguenti fasi.



Identificazione

La fase di identificazione prevede:

- la raccolta strutturata e l'aggiornamento tempestivo dei dati sugli eventi operativi, decentrata sulle Unità Organizzative;
- la rilevazione delle criticità;
- lo svolgimento del processo annuale di Autodiagnosi;
- l'individuazione dei potenziali rischi operativi derivanti dall'introduzione di nuovi prodotti, servizi, dall'avvio di nuove attività e dall'inserimento in nuovi mercati nonché dei rischi connessi ad esternalizzazioni;
- l'analisi di eventi operativi e indicatori provenienti da consorzi esterni (O.R.X. - Operational Riskdata eXchange Association);
- l'individuazione di indicatori di rischiosità operativa (ivi compresi rischi informatici e cyber, rischi di non conformità, ecc.) da parte delle singole Unità Organizzative.

Misurazione e valutazione

La misurazione è l'attività di trasformazione, per mezzo di un apposito modello, delle rilevazioni elementari (dati interni ed esterni di perdita operativa, Analisi di Scenario e Valutazione del Contesto Operativo) in misure sintetiche di rischio. Queste misurazioni presentano un dettaglio adeguato a consentire la conoscenza del profilo di rischio complessivo del Gruppo e permettere la quantificazione del capitale a rischio per le unità del Gruppo stesso.

Monitoraggio e controllo

Il monitoraggio dei rischi operativi è costituito dalle attività di analisi e organizzazione strutturata dei risultati ottenuti dall'attività di identificazione e/o misurazione al fine di verificare e controllare nel tempo l'evoluzione dell'esposizione al rischio operativo (incluso il rischio IT e Cyber) e di prevenire l'accadimento di eventi dannosi.

Mitigazione

Le attività di mitigazione, definite sulla base di quanto emerso in sede di identificazione, misurazione e monitoraggio, consistono:

- nell'individuazione, definizione e attuazione degli interventi di mitigazione e trasferimento del rischio, coerentemente con la tolleranza al rischio stabilita;
- nell'analisi e accettazione dei rischi operativi residui;
- nella razionalizzazione e ottimizzazione in un'ottica costi/benefici delle coperture assicurative e delle altre eventuali forme di trasferimento del rischio adottate dal Gruppo.

A tale riguardo, oltre ad usufruire di un programma assicurativo tradizionale (a tutela da illeciti come l'infedeltà dei dipendenti, furto e danneggiamenti, trasporto valori, frode informatica, falsificazione, cyber, incendio e terremoto nonché da responsabilità civile verso terzi), il Gruppo ha stipulato, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa e per fruire dei benefici patrimoniali dalla stessa previsti, una polizza assicurativa denominata Operational Risk Insurance Programme che offre una copertura ad hoc, elevando sensibilmente i massimali coperti, con trasferimento al mercato assicurativo del rischio derivante da perdite operative rilevanti.

Inoltre, per quanto riguarda i rischi legati a immobili e infrastrutture e al fine di contenere gli impatti di fenomeni quali eventi ambientali catastrofici, situazioni di crisi internazionali, manifestazioni di protesta sociale, il Gruppo può attivare le proprie soluzioni di continuità operativa.

Comunicazione

L'attività di comunicazione consiste nella predisposizione di adeguati flussi informativi connessi alla gestione dei rischi operativi tra i diversi attori coinvolti, volti a consentire il monitoraggio del processo e l'adeguata conoscenza dell'esposizione a tali rischi.

Autodiagnosi

L'autodiagnosi è il processo annuale attraverso il quale le Unità Organizzative identificano il proprio livello di esposizione al rischio operativo attraverso la valutazione del livello di presidio degli elementi caratterizzanti il proprio contesto operativo (Valutazione del Contesto Operativo, VCO) e la stima delle perdite potenziali in caso di accadimento di eventi operativi potenzialmente dannosi (Analisi di Scenario, AS). La valutazione tiene conto delle aree di criticità individuate e degli eventi operativi effettivamente occorsi. Tale assessment non sostituisce specifiche rilevazioni di rischio effettuate dalle funzioni specialistiche e di controllo nell'ambito delle proprie competenze (es. valutazioni effettuate dal Chief Audit Officer, dal Dirigente Preposto e dal Chief Compliance Officer), ma consente di portare all'attenzione delle funzioni interessate le valutazioni emerse nel corso del processo e di discutere tali evidenze con il responsabile dell'Unità Organizzativa interessata. La rilevazione delle criticità consente di procedere all'individuazione e alla definizione di adeguate azioni di mitigazione la cui attuazione è monitorata nel tempo al fine di ridurre l'esposizione al rischio operativo.

Rischio informatico e cyber

Per Rischio Informatico si intende il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato, in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Nella rappresentazione integrata dei rischi aziendali a fini prudenziali tale tipologia di rischio è considerata, secondo gli specifici aspetti, tra i rischi operativi, reputazionali e strategici e include il rischio di violazione delle caratteristiche di riservatezza, integrità o disponibilità delle informazioni.

In linea con il quadro metodologico definito per il governo dei rischi aziendali e, in particolare, per i rischi operativi, il modello di gestione del Rischio IT del Gruppo Intesa Sanpaolo è sviluppato in ottica di integrazione e coordinamento delle competenze specifiche delle strutture coinvolte.

Annualmente le Funzioni Tecniche (es: Direzione Centrale Sistemi Informativi, funzioni IT delle principali Subsidiary italiane ed estere) e la Funzione Cybersecurity identificano il livello di esposizione al rischio informatico (e al rischio di sicurezza informatica in esso ricompreso) degli asset informatici gestiti attraverso la valutazione (top-down) del livello di presidio dei Fattori di Rischio di competenza. Oltre a tale analisi, svolta con riferimento al complesso degli ambiti applicativi e dei processi aziendali, in presenza di situazioni che possono modificare il complessivo livello di rischio ovvero in caso di progetti innovativi o modifiche a componenti rilevanti del Sistema Informativo, le Funzioni Tecniche e la Funzione Cybersecurity identificano il livello di esposizione al rischio informatico di specifiche componenti del sistema informativo.

A tale assessment si affianca, nell'ambito del processo di Autodiagnosi, la valutazione (bottom-up) condotta dalle singole Unità Organizzative del Gruppo, le quali analizzano propria esposizione al rischio informatico esprimendo un giudizio sul livello di presidio dei fattori di rischio rilevanti a tale scopo (es. riferiti all'adeguatezza dei software all'operatività dell'Unità medesima, ecc.).

Le informazioni rivenienti dai processi definiti ai fini dell'identificazione e della valutazione dell'esposizione al rischio informatico (delle procedure in esercizio o connesso a modifiche a componenti rilevanti del sistema informativo) insieme alle attività di analisi e prevenzione svolte dalla funzione Cybersecurity sono altresì utilizzati per l'identificazione delle principali aree di esposizione e per l'individuazione degli scenari di rischio cyber.

Modello interno per la misurazione del rischio operativo

Il modello interno di calcolo dell'assorbimento patrimoniale del Gruppo Intesa Sanpaolo è concepito in modo da combinare tutte le principali fonti informative sia di tipo quantitativo (perdite operative: eventi interni ed esterni) che qualitativo (Autodiagnosi: Analisi di Scenario e Valutazione del Contesto Operativo).

Il capitale a rischio è quindi individuato come la misura minima, a livello di Gruppo, necessaria per fronteggiare la massima perdita potenziale; è stimato utilizzando un modello di Loss Distribution Approach (modello statistico di derivazione attuariale per il calcolo del Value at Risk delle perdite operative), applicato sia ai dati quantitativi sia ai risultati dell'analisi di scenario su un orizzonte temporale di un anno, con un intervallo di confidenza del 99,90%. La metodologia prevede inoltre l'applicazione di un fattore di correzione, derivante dalle analisi qualitative sulla rischiosità del contesto operativo (VCO), per tenere conto dell'efficacia dei controlli interni nelle varie Unità Organizzative.


La componente di mitigazione assicurativa del modello interno è stata autorizzata da Banca d'Italia nel mese di giugno 2013 e ha esplicitato i suoi benefici gestionali e sul requisito patrimoniale con pari decorrenza.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

Per la determinazione del requisito patrimoniale, il Gruppo adotta una combinazione dei Metodi previsti dalla normativa. L'assorbimento patrimoniale così ottenuto è di 1.697 milioni al 31 dicembre 2019 in crescita rispetto ai 1.414 milioni del 31 dicembre 2018. L'aumento del requisito è principalmente dovuto alle modifiche apportate al modello AMA in adeguamento al Regolamento Delegato (UE) 2018/959.

Di seguito si illustra la ripartizione del requisito patrimoniale relativo al Metodo Avanzato (AMA) per tipologia di evento operativo.

Ripartizione del Requisito Patrimoniale (Metodo Avanzato – AMA) per tipologia di evento operativo




Con riferimento alle fonti di manifestazione del rischio operativo, viene di seguito fornita una rappresentazione grafica relativa all'impatto delle perdite contabilizzate nel corso dell'esercizio in base alla tipologia di evento.

Nel corso del 2019 la tipologia di evento più significativa è stata *Clienti, Prodotti e Prassi Operative* che include le perdite connesse a inadempienze relative a obblighi professionali verso clienti, fornitori o outsourcer e a prestazioni di servizi e fornitura di prodotti alla clientela eseguite in modo improprio o negligente.

Risulta particolarmente rilevante anche la categoria *Esecuzione, consegna e gestione dei processi* in cui vengono ricondotte le perdite relative ad errori non intenzionali nella gestione dell'attività operativa e di supporto, oppure riferiti a dispute contrattuali con controparti non qualificabili come clienti, fornitori o outsourcer.

Ripartizione delle perdite operative contabilizzate nel 2019, suddivise per tipologia di evento



RISCHI LEGALI

Al 31 dicembre 2019 risultavano pendenti a livello di Gruppo – con esclusione di Risanamento S.p.A. ed Autostrade Lombarde S.p.A. non soggette a direzione e coordinamento da parte di Intesa Sanpaolo - circa 22.000 vertenze, diverse da quelle di tipo fiscale, con un petitum complessivo di circa 5.635 milioni³⁴. Tale importo comprende l'insieme delle vertenze in essere a prescindere dalla stima del rischio di esborso di risorse economiche derivante dalla potenziale soccombenza e, quindi, include anche vertenze a rischio remoto.

I rischi connessi alle suddette vertenze sono stati oggetto di specifica ed attenta analisi da parte della Capogruppo e delle società del Gruppo. In presenza di vertenze per le quali si stima sussista una probabilità di esborso superiore al 50% e qualora sia possibile effettuare una stima attendibile del relativo ammontare (c.d. vertenze con rischio probabile), si è provveduto a disporre specifici e congrui accantonamenti al Fondo per Rischi e Oneri. Tali vertenze sono circa 12.000 con un petitum di 1.824 milioni e accantonamenti per 588 milioni. La componente riferita alla Capogruppo Intesa Sanpaolo risulta pari a circa 5.000 controversie con un petitum di 1.430 milioni e accantonamenti per 435 milioni, quella relative alle altre controllate italiane risulta pari a circa 500 controversie con un petitum di 250 milioni ed accantonamenti per 96 milioni mentre quella riferita alle controllate estere è di circa 6.500 controversie con un petitum di 144 milioni e accantonamenti per 57 milioni.

L'articolazione per principali categorie delle vertenze con rischio probabile evidenzia la prevalenza di fattispecie correlate alla ordinaria attività bancaria e creditizia del Gruppo: le vertenze riguardanti contestazioni relative ai prodotti e servizi bancari e di investimento o su posizioni creditizie e revocatorie fallimentari rappresentano circa il 74% del petitum e il 67% degli accantonamenti. Le restanti vertenze sono rappresentate prevalentemente da altri procedimenti civili e amministrativi e, in misura residuale, da cause giuslavoristiche o procedimenti di tipo penale o connessi a irregolarità operative.

Nei paragrafi che seguono sono fornite sintetiche informazioni sulle vertenze considerate rilevanti - principalmente quelle con petitum superiore a 20 milioni e con rischio di esborso ritenuto 'probabile' o 'possibile' - nonché su casistiche considerate di rilievo.

Contenzioso in materia di anatocismo e altre condizioni di conto/affidamento, nonché in materia di usura – Nel 2019 le vertenze rientranti in questo filone di contenzioso - che rappresenta da anni una parte rilevante del contenzioso civile promosso nei confronti del sistema bancario italiano - sono diminuite sia in numero assoluto che nel valore complessivo delle domande rispetto all'anno precedente. Nel complesso il petitum, inclusivo delle mediazioni, con rischio probabile è pari a circa 475 milioni con accantonamenti per 134 milioni. Come per le altre vertenze civili, la valutazione del rischio relativo a questo filone di contenzioso viene effettuata analiticamente tenendo conto, per ogni vertenza, delle domande avanzate, delle difese che sono state svolte, dell'andamento del giudizio e degli orientamenti della giurisprudenza.

Si ricorda poi che nel 2014 e nel 2016 l'art. 120 TUB, che regola la capitalizzazione degli interessi nelle operazioni bancarie, è stato modificato stabilendo il divieto di anatocismo e delegando il CICR a regolare la materia. A febbraio 2017 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato nei confronti di Intesa Sanpaolo un procedimento per presunte pratiche commerciali scorrette aventi ad oggetto, tra l'altro, le modalità con le quali era stata chiesta ai clienti l'autorizzazione all'addebito degli interessi sul conto prevista dalla nuova normativa introdotta nel 2016. A ottobre 2017 l'Autorità ha concluso il procedimento ritenendo che Intesa Sanpaolo avrebbe attuato una politica "aggressiva" finalizzata all'acquisizione dell'autorizzazione, sollecitando i clienti a concederla mediante vari mezzi comunicativi e senza metterli in condizioni di considerare le conseguenze di tale scelta in termini di conteggio di interessi sugli interessi debitori capitalizzati. Alla luce di ciò, l'Autorità ha stabilito una sanzione a carico di Intesa Sanpaolo di 2 milioni. Intesa Sanpaolo ha presentato ricorso dinanzi al T.A.R. del Lazio, ritenendo il provvedimento infondato; il procedimento è ancora in corso.

Contenzioso in materia di servizi di investimento – Anche in questo ambito le vertenze sono diminuite in numero assoluto rispetto all'anno precedente; il sottogruppo più significativo è quello delle vertenze in materia di derivati, che in numero e valore restano sostanzialmente stabili, ma comunque per importi nel complesso non rilevanti. Il petitum delle vertenze con rischio probabile rientranti in questa tipologia di contenzioso ammonta complessivamente a circa 150 milioni con accantonamenti per 51 milioni. Come per le altre vertenze civili, la valutazione del rischio relativa a questo filone di contenzioso viene effettuata analiticamente tenendo conto, per ogni vertenza, delle domande avanzate, delle difese che sono state svolte, dell'andamento del giudizio e degli orientamenti della giurisprudenza.

Contenzioso relativo ai finanziamenti in CHF – Come già evidenziato nei bilanci degli esercizi 2013-2015, Privredna banka Zagreb ("PBZ") ed altre sette banche croate si stanno difendendo nell'ambito di un'azione avviata da Potrošač- Croatian Union of the Consumer Protection Association - in relazione a finanziamenti denominati o indicizzati in franchi svizzeri erogati in passato. Secondo l'attrice le banche convenute avrebbero posto in essere condotte scorrette attraverso l'asserito utilizzo di previsioni illegittime in materia di tasso di interesse, che poteva essere modificato unilateralmente dalla banca e denominando in franchi svizzeri (o indicizzando a tale valuta) i finanziamenti erogati senza asseritamente informare adeguatamente i consumatori dei rischi prima della sottoscrizione dei relativi contratti di finanziamento.

Nel settembre 2019 la Corte Suprema croata, nell'ambito dell'azione collettiva avviata da Potrošač ha respinto l'impugnazione proposta dalle banche convenute avverso la decisione della High Commercial Court del 2018 ed ha confermato l'orientamento delle corti inferiori secondo cui le banche, inserendo nei contratti di finanziamento clausole relative alla denominazione nella valuta svizzera (o indicizzazione alla medesima) illegittime e nulle, avrebbero leso gli interessi collettivi e i diritti dei consumatori. La decisione della Corte Suprema è stata impugnata da PBZ davanti alla Corte Costituzionale, ritenendo la pretesa priva di fondamento.

³⁴ I dati di petitum non comprendono le pretese di valore indeterminato, vale a dire quelle che all'instaurarsi della vertenza non contengono una specifica richiesta economica; il valore di queste vertenze viene determinato nel corso del procedimento allorché emergono gli elementi sufficienti per la valutazione.

Sulla scorta della cennata azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori, svariati clienti hanno avviato cause individuali nei confronti di PBZ, nonostante la maggior parte di essi avesse liberamente accettato di convertire in Euro i finanziamenti originariamente denominati in CHF (o indicizzati a tale valuta), con effetto retroattivo, in coerenza con l'Act on the Amendments to the Consumer Credit Act (Croatian Official Gazette 102/2015)

Nel 2019 il numero di tali cause individuali avviate contro PBZ è aumentato sino a raggiungere poche migliaia. Non si può escludere che in futuro possano essere avviate ulteriori cause nei confronti di PBZ in relazione a questo tipo di finanziamenti. Sulla base delle informazioni disponibili, gli accantonamenti appostati alla fine del 2019 appaiono ragionevolmente adeguati a fronteggiare i rischi connessi alle cause avviate nei confronti della controllata. La materia è seguita con attenzione al fine di adottare le opportune iniziative del caso, ove necessario, in coerenza con gli eventuali sviluppi della medesima.

ENPAM – Nel giugno 2015 la Fondazione ENPAM – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM) ha citato dinanzi al Tribunale di Milano la Cassa di Risparmio di Firenze (poi incorporata in Intesa Sanpaolo), unitamente ad altri soggetti fra cui JP Morgan Chase & Co e BNP Paribas. Le contestazioni di ENPAM riguardano la negoziazione (nel 2005) di alcuni prodotti finanziari complessi, nonché la successiva “*permuta*” (avvenuta nel 2006) di tali prodotti con altri analoghi; questi ultimi erano dei *credit linked notes*, vale a dire titoli il cui rimborso del capitale a scadenza era legato al rischio di credito relativo ad una tranche di un CDO sintetico. A causa dei default che hanno colpito il portafoglio del CDO, l'investimento avrebbe fatto registrare rilevanti perdite.

Nell'atto di citazione ENPAM ha presentato diverse domande di accertamento e di condanna, in particolare per responsabilità contrattuale e extracontrattuale e per violazione degli artt. 23, 24 e 30 TUF, chiedendo la restituzione di un importo di circa 222 milioni e il risarcimento del danno in via equitativa; la parte riferibile alla posizione della Cassa dovrebbe essere pari a circa 103 milioni (oltre a interessi e al preteso maggior danno).

La Cassa è stata citata in quanto cessionaria della succursale italiana della Cortal Consors S.A. (poi incorporata da BNP Paribas), che aveva prestato ad ENPAM i servizi di investimento nel cui ambito erano stati sottoscritti i suddetti titoli.

La Cassa ha sollevato diverse eccezioni in via preliminare (fra cui il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione) e nel merito ha rilevato, tra l'altro, l'inapplicabilità delle citate norme del TUF, la mancata prova del danno e la sua quantificazione nonché, in subordine, il concorso di ENPAM nella causazione del danno. Per il caso in cui fosse condannata, la Cassa ha chiesto di accertare la sua quota interna di responsabilità rispetto a quelle degli altri convenuti e condannare questi ultimi a tenerla manlevata.

A febbraio 2018 il giudice ha ammesso la consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a verificare, tra l'altro:

- se i titoli erano adeguati rispetto alle finalità indicate nello Statuto e nelle “Linee Guida agli investimenti” dell'Ente;
- l'eventuale differenza tra il risultato conseguito da ENPAM e quello che sarebbe stato conseguito qualora fossero stati effettuati altri investimenti coerenti con quelli indicati nello Statuto e nelle “Linee Guida agli investimenti” dell'Ente (tenuto anche conto dell'esigenza di diversificazione del rischio).

A dicembre 2019 il consulente tecnico d'ufficio ha presentato la bozza di consulenza: raffrontando il rendimento prodotto dai titoli acquistati rispetto a quello di un ipotetico “scenario controfattuale” di acquisto di titoli coerenti con quelli indicati nello Statuto e nelle Linee Guida dell'Ente, il danno in linea capitale per il titolo la cui negoziazione ha coinvolto la Cassa risulterebbe in 14,1 milioni; sommando gli interessi si giunge ad un importo di circa 15 milioni o 18,7 milioni (a seconda del criterio di calcolo utilizzato).

Dopo il prossimo esame della consulenza tecnica, per fine marzo 2020 è prevista l'udienza di precisazione conclusioni.

Durante il 2019 su invito del consulente tecnico sono stati avviati contatti fra le parti per valutare una possibile soluzione transattiva, che tuttavia non è stata raggiunta per la distanza delle rispettive posizioni.

Florida 2000 – Nel 2018, la Florida 2000 s.r.l. (unitamente a due amministratori della società) ha contestato la legittimità delle condizioni contrattuali praticate ai rapporti intrattenuti con la Banca, chiedendo la condanna di quest'ultima alla restituzione di 22,6 milioni addebitati a titolo di interessi e commissioni non dovute nonché al risarcimento dei danni quantificati nell'ulteriore importo di 22,6 milioni.

Tenuto conto dell'esito della consulenza tecnica d'ufficio e degli orientamenti giurisprudenziali, appare probabile l'accoglimento della domanda di restituzione di somme ma solo per un importo estremamente limitato; è invece remoto l'accoglimento della domanda di risarcimento danni.

La causa è stata trattenuta in decisione dal giudice.

Gruppo Alitalia: Azioni revocatorie – Nell'agosto 2011, società del Gruppo Alitalia - e precisamente Alitalia Linee Aeree, Alitalia Servizi, Alitalia Airport e Alitalia Express - hanno promosso nei confronti della Banca, davanti al Tribunale di Roma, cinque giudizi di revocatoria fallimentare con richiesta di restituzione di complessivi 44,6 milioni.

Con la costituzione in giudizio, è stata opposta una linea difensiva basata principalmente sulla nullità delle azioni per indeterminata delle domande, sulla esclusione del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza del Gruppo Alitalia (oggetto prima del piano Air France e poi del successivo salvataggio pilotato dal Governo italiano), nonché sulla non revocabilità delle partite in accredito, considerata la peculiarità delle movimentazioni di conto.

A marzo 2016 il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di Alitalia Servizi, condannando la Banca alla restituzione di circa 17 milioni, oltre accessori.

Oltre che censurabile nel merito, la pronuncia risulta essere stata emessa prima del termine previsto per il deposito delle comparse conclusionali, per cui, nell'atto di appello successivamente proposto, è stata sollevata in via pregiudiziale eccezione di nullità della sentenza, unitamente alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della stessa, quest'ultima accolta con provvedimento del 15 luglio 2016 della Corte di Appello. Nel giudizio sono state depositate le difese finali e si è in attesa della sentenza.

Le cause Alitalia Linee Aeree ed Alitalia Express sono invece state vinte in primo grado e sono in corso i giudizi di appello, mentre per Alitalia Airport, pure vinta in prima istanza, la sentenza favorevole è passata in giudicato.

Anche la causa promossa contro la ex Cassa di Risparmio di Firenze si è conclusa favorevolmente in primo grado e pende ora in appello.

Tirrenia di Navigazione in A.S.: Azioni revocatorie - A luglio 2013 Tirrenia di Navigazione in A.S. ha promosso avanti al Tribunale di Roma due revocatorie fallimentari contro la ex Cassa di Risparmio di Venezia per 2,7 milioni e contro l'ex Banco di Napoli per 33,8 milioni.

In entrambi i giudizi parte attrice ha desunto la conoscenza dello stato di insolvenza per tutto il semestre anteriore all'ammissione ad amministrazione straordinaria sulla base di notizie diffuse dai media, del mancato rinnovo di concessioni per la navigazione, del venire meno di contributi statali (perché ritenuti aiuti di Stato) e delle evidenze della centrale dei rischi. Sotto il profilo oggettivo, la pretesa è quantificata alla stregua del c.d. "rientro utile" conseguito sui conti di Tirrenia, corrispondente alla differenza tra la massima esposizione debitoria e il saldo finale dei conti determinatasi nel semestre che ha preceduto la dichiarazione di insolvenza.

La causa contro l'ex CR Venezia si è conclusa in primo grado nel 2016 con condanna al pagamento di 2,8 milioni e pende appello proposto dalla Banca.

Per la causa contro l'ex Banco di Napoli il contraddittorio più rilevante riguarda una rettifica di valuta di 28 milioni, la cui contabilizzazione incide sostanzialmente sull'ammontare complessivo degli importi revocabili ed è ora in corso una C.T.U. L'udienza per la precisazione delle conclusioni è fissata al 16.4.2020.

Nel periodo sono state avviate trattative mirate a definire entrambe le vertenze.

Causa Dargent - Si tratta di una causa promossa in Francia nel 2001 dal fallimento dell'imprenditore immobiliare Philippe Dargent, che ha chiesto alla Banca un risarcimento di 55,6 milioni di euro per l'asserito "sostegno finanziario abusivo" che sarebbe stato concesso all'imprenditore. La pretesa del fallimento è sempre stata rigettata nei vari gradi di giudizio intercorsi durante 17 anni, fino alla sentenza della Corte di Colmar del 23 maggio 2018, che ha condannato la Banca al risarcimento di circa 23 milioni di euro (pari al passivo fallimentare, dedotti il credito della Banca e quanto ricavato dall'alienazione di alcuni beni). La sentenza di Colmar è stata impugnata per Cassazione. L'importo della condanna è stato temporaneamente depositato presso le Casse Avvocati francesi.

Nel novembre 2019 si è tenuta l'udienza davanti alla Corte di Cassazione, da cui non sono emersi elementi di rilievo.

Il 22 gennaio 2020 la Corte di Cassazione francese ha annullato e cassato con rinvio alla Corte di Appello di Metz la decisione della Corte di Appello di Colmar in quanto, in particolare:

- non ha dimostrato e comunque motivato le ragioni per cui ha considerato danno risarcibile la totalità del deficit dell'attivo anziché la sola parte eventualmente riferibile all'asserita responsabilità della Banca ed ha utilizzato un criterio non corretto per la determinazione del danno eventualmente risarcibile;
- anche laddove la Banca fosse chiamata a risarcire un danno, tale circostanza non la priverebbe della possibilità di concorrere alla distribuzione concorsuale per il recupero del proprio credito privilegiato.

In conseguenza di ciò la Banca richiederà la restituzione della somma di 23 milioni di euro versata a seguito della decisione ora cassata, depositata presso le Casse Avvocati francesi. Il fallimento, ove ritenuto, potrà eventualmente riassumere la questione davanti alla Corte di Appello di Metz che in tal caso dovrà comunque tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione.

Si rammenta che tutte le decisioni intervenute in questa lunga vicenda giudiziaria, precedenti a quella della Corte di Appello di Colmar, erano state favorevoli alla Banca.

Contenzioso società esattoriali – Nel contesto della reinternalizzazione della riscossione dei tributi da parte dello Stato, Intesa Sanpaolo ha ceduto ad Equitalia S.p.A., oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, la totalità del capitale sociale di Gest Line ed ETR/ESATRI, società che gestivano l'attività esattoriale, impegnandosi a indennizzare l'acquirente per gli oneri da questa sopportati in conseguenza dell'attività di riscossione svolta sino alla data dell'acquisto delle partecipazioni.

Si tratta in particolare di passività per il contenzioso (con enti impositori, contribuenti e dipendenti) nonché di sopravvenienze passive e minusvalenze rispetto alla situazione patrimoniale di cessione. Nel complesso le pretese avanzate risultano pari a 80 milioni. E' in corso un tavolo tecnico di confronto con Agenzia delle Entrate Riscossione per la valutazione delle reciproche pretese.

Fondazione Monte dei Paschi di Siena (FMPS) – Nel 2014 la FMPS ha proposto un'azione di risarcimento dei danni che le sarebbero derivati da un finanziamento concesso nel 2011 da un pool di 13 banche e destinato a fornirle le risorse per la sottoscrizione di un aumento di capitale di MPS; i danni lamentati sarebbero conseguenza della riduzione del valore di mercato delle azioni MPS acquistate con le somme erogate dalle banche. Nel giudizio FMPS ha convenuto 8 ex amministratori della Fondazione in carica nel 2011 e le 13 banche del pool (fra cui Intesa Sanpaolo e Banca IMI); alle banche viene attribuita una responsabilità di natura extra-contrattuale per avere concorso nella presunta violazione da parte degli ex amministratori del limite statutario del rapporto debito-patrimonio. La pretesa risarcitoria è quantificata in circa 286 milioni, in solido fra tutti i convenuti.

Nelle difese delle banche è stato evidenziato tra l'altro che la presunta violazione del suddetto limite statutario non sussiste in concreto, in quanto basata su un'erronea valutazione delle poste di bilancio della Fondazione; inoltre nel contratto di finanziamento è stata la stessa FMPS a garantire alle banche che il limite statutario non era violato; da ciò consegue che un eventuale inadempimento dello Statuto sarebbe fonte, al più, di responsabilità esclusiva degli ex amministratori della Fondazione stessa; infine non sussiste il nesso causale tra il comportamento censurato e l'evento dannoso.

A novembre 2019 il Tribunale di Firenze ha respinto alcune eccezioni pregiudiziali/preliminari sollevate dalle banche e ha fissato a marzo 2020 l'udienza per decidere sull'istanze istruttorie. Per una valutazione del rischio del giudizio occorre attendere la decisione del giudice al riguardo nonché lo svolgimento dell'eventuale fase istruttoria.

Private banker (Sanpaolo Invest) - Una verifica ispettiva effettuata dall'Audit ha fatto emergere gravi irregolarità da parte di un private banker di Sanpaolo Invest.

Le verifiche svolte hanno accertato gravi irregolarità ai danni di diversi clienti, quali distrazioni di fondi e rendicontazioni riportanti importi incrementali non veritieri. In data 28 giugno 2019 la Società ha risolto per giusta causa il contratto di agenzia con il private banker ed ha provveduto a comunicare i fatti emersi all'Autorità Giudiziaria ed all'Organismo di vigilanza dei consulenti finanziari che ha dapprima sospeso e poi radiato a dicembre 2019 il private banker dall'Albo unico dei consulenti finanziari.

L'Autorità Giudiziaria, su istanza della Società, ha sequestrato l'importo complessivo di circa 7 milioni ai danni di alcuni clienti che hanno beneficiato indebitamente delle somme distratte dal private banker ad altri suoi clienti. Contestualmente la Società ha avviato attività stragiudiziali e giudiziali per il recupero delle somme distratte nei confronti degli indebiti beneficiari.

Al 31 dicembre 2019, a seguito dell'illecito, la Società ha ricevuto 56 reclami per distrazioni con un petitum complessivo di circa 15 milioni; le verifiche condotte dalla Funzione Internal Audit e dalla struttura Legale hanno accertato che gli importi distratti ammontano complessivamente a 12 milioni. La Società si è già attivata per i primi rimborsi e, al 31 dicembre 2019, risultano accolti e contabilizzati tra gli oneri di gestione reclami per circa 1 milione. La Società ha inoltre ricevuto altri 195 reclami per circa 18 milioni relativi a false rendicontazioni ed operazioni non autorizzate, nonché richieste di rimborso delle commissioni per il servizio di consulenza evoluta.

A fronte dei rischi connessi al predetto illecito, la Società ha accantonato a fine 2019 l'importo complessivo di circa 11 milioni che tiene conto anche delle spese legali indicate dai clienti; tale importo è stato determinato sulla base dei reclami per distrazioni accertati a fine 2019, senza tenere conto delle azioni di recupero già avviate e dei sequestri probatori emessi, né della copertura prevista dall'apposita polizza assicurativa che la Società ha prontamente attivato per il rimborso previsto dalle condizioni di polizza.

Sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019 in materia di contratti di credito ai consumatori - c.d. sentenza Lexitor – L'articolo 16, par. 1, della direttiva 2008/48 in materia di contratti di credito ai consumatori stabilisce che in caso di rimborso anticipato del finanziamento il consumatore "ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto". Secondo la sentenza Lexitor, questa norma deve essere interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore; quindi anche quelli relativi a prestazioni preliminari o contestuali alla stipula del contratto (c.d. costi *upfront* - ad esempio gli oneri di istruttoria o le commissioni agenziali).

L'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48 è stato recepito in Italia con l'art. 125 sexies del Testo Unico Bancario (TUB), secondo cui in caso di rimborso anticipato "il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto". In base a questa norma la Banca d'Italia, l'Arbitro Bancario Finanziario e la giurisprudenza hanno ritenuto che l'obbligo di restituzione riguardasse solo gli oneri che maturano nel corso del rapporto (c.d. costi *recurring*) e che siano stati corrisposti anticipatamente dal cliente al finanziatore: in caso di rimborso anticipato, tali oneri devono appunto essere restituiti per la parte non maturata; l'obbligo di restituzione non riguarda invece i costi *upfront*.

A seguito della sentenza Lexitor è sorta la questione se l'art. 125 sexies TUB debba essere interpretato conformemente al principio da essa stabilito o se il nuovo principio richieda una modifica legislativa.

Secondo il principio comunitario dell'"interpretazione conforme", i giudici nazionali sono tenuti ad interpretare le norme del proprio ordinamento in modo da renderle coerenti con il dettato delle disposizioni europee. Tuttavia, se la norma nazionale ha un'interpretazione univoca, essa non può essere (re)interpretata dal giudice per allinearla alle diverse previsioni di una direttiva europea: i principi riconosciuti dallo stesso ordinamento dell'Unione escludono che al giudice nazionale possa essere richiesto di procedere ad una lettura *contra legem* delle norme dell'ordinamento interno. A questo proposito va rilevato che l'art. 125 sexies TUB è chiaro nel suo tenore letterale e nella sua portata precettiva: esso dispone che, in ipotesi di rimborso anticipato, l'obbligo di restituzione riguardi solo i costi *recurring*, con esclusione quindi dei costi *upfront*; l'univocità della portata della norma trova conferma nella circostanza che – come detto sopra - essa è sempre stata letta ed applicata in questo senso.

La Banca d'Italia peraltro a dicembre 2019 ha emanato "linee orientative" attuative del principio della Corte UE, nel senso che tutti i costi (compresi quindi quelli *upfront*) vadano inclusi fra gli oneri da restituire in caso di rimborso anticipato, sia per i nuovi rapporti sia per i rapporti in essere.

Intesa Sanpaolo ha deciso di seguire le "linee orientative" della Banca d'Italia, pur ritenendo fondate le suddette argomentazioni legali sulla non interpretabilità dell'art. 125 sexies TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor. Pertanto Intesa Sanpaolo si riserva di riconsiderare tale impostazione operativa alla luce dei futuri sviluppi. È stato quindi disposto un accantonamento al Fondo Rischi e Oneri corrispondente ai maggiori oneri stimati derivanti dalla decisione di seguire le "linee orientative" della Banca d'Italia.

Per quanto concerne invece le controversie relative a rapporti estinti, le poche decisioni giudiziali sono state discordanti e non è emerso un orientamento giurisprudenziale prevalente. Tenuto conto di ciò e alla luce delle argomentazioni legali sopra esposte (che saranno ampliate e integrate nelle difese svolte nelle suddette controversie), si ritiene che allo stato non vi siano elementi per ritenere probabile la soccombenza.

Offerta di diamanti - Nell'ottobre 2015, la Banca ha stipulato un accordo di collaborazione con Diamond Private Investment (DPI) per disciplinare le modalità di segnalazione dell'offerta dei diamanti da parte di DPI ai clienti di Intesa Sanpaolo. Con tale iniziativa, si intendeva rendere disponibile ai clienti una soluzione di diversificazione con le caratteristiche del cosiddetto "bene rifugio" in cui allocare una quota marginale del patrimonio con un orizzonte temporale di lungo periodo. I diamanti erano oggetto di vendita da diversi anni presso altre primarie reti bancarie nazionali.

L'attività di segnalazione si è svolta prevalentemente nel 2016, con un calo significativo a partire dalla fine del medesimo anno.

Complessivamente i clienti che hanno acquistato diamanti sono circa 8.000, per un importo complessivo pari a oltre 130 milioni. Il processo di commercializzazione è stato improntato a criteri di trasparenza, con presidi progressivamente rafforzati nel tempo, inclusi, tra l'altro, controlli di qualità sui diamanti e di congruità dei prezzi praticati da DPI.

Nel febbraio 2017, l'AGCM ha avviato, nei confronti delle società che commercializzano diamanti, (DPI e altra società) procedimenti per l'accertamento di comportamenti in violazione delle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette. In aprile tali procedimenti sono stati estesi alle banche che hanno svolto attività di segnalazione dei servizi di dette società.

A conclusione di tali procedimenti, il 30 ottobre 2017 l'AGCM ha notificato i provvedimenti sanzionatori per aver accertato la presunta contrarietà al Codice del Consumo delle condotte di DPI nonché delle banche a cui il procedimento era stato esteso, consistenti - in sintesi - nell'aver fornito una rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante delle caratteristiche dell'acquisto di diamanti, delle modalità di determinazione del prezzo - prospettato come quotazione - e dell'andamento del mercato. L'Autorità ha irrogato a Intesa Sanpaolo una sanzione di 3 milioni, ridotta rispetto all'iniziale determinazione di 3,5 milioni, avendo l'Autorità riconosciuto il pregio delle iniziative poste in essere dalla Banca a partire dal 2016 per rafforzare i presidi del processo di offerta volti a garantire, in particolare, la corretta informativa alla clientela.

A seguito del provvedimento dell'AGCM, la Banca ha corrisposto l'importo oggetto di sanzione e depositato ricorso al TAR del Lazio per l'impugnazione. Con riferimento al suddetto ricorso, nel corso del 2019 non vi sono stati sviluppi da segnalare.

A partire da novembre 2017, la Banca ha:

- rescisso l'accordo di collaborazione con Diamond Private Investment (DPI) e cessato l'attività, già sospesa nel precedente mese di ottobre;
- attivato un processo che prevede il riconoscimento alla clientela dell'originario costo sostenuto per l'acquisto dei preziosi ed il ritiro delle pietre, al fine di soddisfare le esigenze di rivendita della clientela che, a causa della illiquidità che si è creata sul mercato, non sono soddisfatte da DPI;
- inviato nel mese di gennaio 2018 una comunicazione ai clienti possessori di diamanti per ribadire la natura di bene durevole delle pietre, confermando, tra l'altro, la disponibilità della Banca ad intervenire direttamente a fronte di eventuali esigenze di realizzo manifestate dalla clientela e non soddisfatte da DPI.

Al 31 dicembre 2019 le richieste di riacquisto pervenute dalla clientela e soddisfatte dalla Banca sono 6.595 per un controvalore complessivo di 111,9 milioni, con un flusso di richieste in progressivo esaurimento nel corso del secondo semestre 2019. La valutazione dei diamanti riacquistati viene effettuata prendendo in considerazione i valori espressi dall'indice IDEX Diamond Retail Benchmark, una delle principali piattaforme di trading on line utilizzato nelle principali piazze da più di 7.000 operatori.

Nel mese di febbraio 2019 è stato notificato un sequestro preventivo penale per 11,1 milioni, somma corrispondente alle commissioni riconosciute da DPI alla Banca.

Le indagini preliminari avviate dalla Procura della Repubblica di Milano riguardano anche altre quattro Banche (maggiormente coinvolte) e due società che commercializzano diamanti.

Nei primi giorni di ottobre è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini dal quale emerge che sono indagati due gestori della Banca per l'ipotesi di truffa aggravata (in concorso con altri soggetti da individuare) ed è in corso l'identificazione di altri esponenti per l'ipotesi di autoriciclaggio, mentre ad ISP viene contestato l'illecito amministrativo ex D. Lgs. 231/2001 in relazione a quest'ultimo reato presupposto.

Contenzioso derivante dall'operazione di acquisizione di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in LCA e a Veneto Banca S.p.A. in LCA - In via preliminare si ricorda quanto segue:

- a) in base agli accordi fra le due Banche in LCA e Intesa Sanpaolo (Contratto di Cessione del 26 giugno 2017 e Secondo Accordo Ricognitivo del 17 gennaio 2018) sono individuate due distinte categorie di contenziosi (riferibili anche alle partecipate delle ex Banche Venete incluse nella cessione):
 - il c.d. Contenzioso Progresso, incluso fra le passività dell'Insieme Aggregato trasferito a Intesa Sanpaolo, che ricomprende i contenziosi civili relativi a giudizi già pendenti al 26 giugno 2017 salvo alcune eccezioni e comunque diversi da quelli rientranti nel c.d. Contenzioso Escluso (cfr. punto successivo);
 - il c.d. Contenzioso Escluso, che resta di competenza delle Banche in LCA e che riguarda, tra l'altro, le vertenze promosse (anche prima del 26 giugno 2017) da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati di una delle due ex Banche Venete, quelle connesse a crediti deteriorati, quelle relative a rapporti estinti alla data della cessione e tutte le controversie (quale che ne sia l'oggetto) sorte dopo la cessione e relative ad atti o fatti occorsi prima della stessa;
- b) con il Contenzioso Progresso sono stati trasferiti a Intesa Sanpaolo i relativi accantonamenti; in ogni caso, qualora gli accantonamenti trasferiti si rivelassero insufficienti, Intesa Sanpaolo avrebbe diritto di essere indennizzata dalle Banche in LCA, ai termini previsti nel Contratto di Cessione del 26 giugno 2017;
- c) successivamente al 26 giugno 2017, sono state avviate o riassunte nei confronti di Intesa Sanpaolo alcune cause rientranti nel Contenzioso Escluso. Con riguardo a queste cause:
 - Intesa Sanpaolo fa e farà valere in giudizio la propria estraneità e carenza di legittimazione passiva; ciò, sia sulla base di quanto previsto dal Decreto Legge n. 99/2017 (art. 3) e dagli accordi stipulati con le Banche in LCA, sia in conformità alle prescrizioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato (Decisione C(2017) 4501 final e Allegato B del Contratto di Cessione del 26.6.2017), che vietano a Intesa Sanpaolo di farsi carico di qualunque "claim" relativo a pretese di azionisti e obbligazionisti subordinati delle ex Banche Venete;
 - in caso di condanna nei confronti di Intesa Sanpaolo (e comunque per gli oneri a qualsiasi titolo sostenuti da Intesa Sanpaolo in relazione al suo coinvolgimento in ogni Contenzioso Escluso), quest'ultima ha diritto di essere integralmente ristorata dalle Banche in LCA;
 - le stesse Banche in LCA hanno contrattualmente riconosciuto la propria legittimazione passiva rispetto al Contenzioso Escluso tant'è che si sono costituite in vari giudizi avviati (o riassunti) nei confronti di Intesa Sanpaolo da azionisti e obbligazionisti convertibili e/o subordinati (o comunque rientranti nella categoria del Contenzioso Escluso), chiedendo di veder dichiarata la propria esclusiva legittimazione passiva e la conseguente estromissione di Intesa Sanpaolo da tali giudizi;
- d) in base agli accordi fra le due Banche in LCA e Intesa Sanpaolo, rientrano nel Contenzioso Escluso (e dunque hanno il medesimo trattamento sopra descritto, alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate, nonché in base ai criteri

previsti dai contratti di ritrasferimento sottoscritti in data 10 luglio 2017, come successivamente integrati) anche le vertenze in materia di commercializzazione di azioni/obbligazioni convertibili e/o subordinate promosse nei confronti di Banca Nuova (successivamente fusa per incorporazione in Intesa Sanpaolo) e Banca Apulia.

Fra le suddette vertenze del Contenzioso Escluso si segnalano n. 63 vertenze (per un *petitum* complessivo di circa 87 milioni) aventi ad oggetto contestazioni relative a finanziamenti ceduti a Intesa Sanpaolo e derivanti da c.d. “operazioni baciate”; tale espressione fa riferimento a finanziamenti concessi dalle ex Banche Venete (o dalle loro partecipate italiane Banca Nuova / Banca Apulia) funzionali, o comunque collegati, a investimenti in azioni o obbligazioni convertibili e/o subordinate delle due ex Banche Venete.

Le contestazioni più ricorrenti riguardano:

- la violazione da parte delle ex Banche Venete (o delle loro partecipate) degli adempimenti previsti dalle norme sui servizi di investimento; in particolare, i clienti sostengono di essere stati indotti ad acquistare le azioni in base a informazioni false o fuorvianti sulle caratteristiche di rischiosità del prodotto;
- la nullità dell’operazione “baciata” per violazione dell’art. 2358 cod. civ., che vieta alle società la concessione di finanziamenti per l’acquisto di azioni proprie, salvo in alcuni limitati casi.

Nei primi giorni del 2020 è stata emessa la prima sentenza in questo ambito, che si è espressa nel senso di dichiarare la nullità del finanziamento ceduto; la sentenza sarà impugnata. Essendo questa per il momento l’unica decisione in materia, non è possibile trarre indicazioni giurisprudenziali sulla validità dei finanziamenti di questa tipologia ceduti a Intesa Sanpaolo.

Con riguardo ai rischi derivanti da tali contenziosi, va considerato che il Contratto di Cessione prevede:

- che qualsiasi passività, onere e/o effetto negativo che dovesse derivare a Intesa Sanpaolo da azioni, contestazioni o pretese avanzate da azionisti e obbligazionisti subordinati costituisca una Passività Esclusa ai sensi del Contratto e, come tale, deve essere oggetto di manleva a carico delle banche in LCA;
- l’obbligo di ciascuna Banca in LCA di tenere manlevata e indenne ISP da qualsiasi danno derivante dalla, o connesso alla, violazione o non conformità delle Dichiarazioni e Garanzie rilasciate dalle due Banche in LCA con riguardo all’Insieme Aggregato trasferito a Intesa Sanpaolo, in particolare quelle relative alla piena regolarità, validità e efficacia dei finanziamenti e dei contratti oggetto di cessione.

Sulla base di queste previsioni, Intesa Sanpaolo ha diritto di essere tenuta indenne dalle Banche in LCA per qualsiasi effetto negativo subito qualora questi finanziamenti risultassero in tutto o in parte invalidi, inesigibili o comunque non soddisfatti in conseguenza di contestazioni legali.

Intesa Sanpaolo ha già fatto formale riserva in questo senso alle due Banche in LCA per tutti i crediti acquisiti e derivanti da finanziamenti potenzialmente qualificabili come “baciati”, anche se non (ancora) formalmente contestati dalla clientela (si veda oltre “Iniziativa avviate nei confronti delle LCA”).

Nel 2019 Intesa Sanpaolo ha inviato alle Banche in LCA alcune comunicazioni (*claim*) contenenti richieste (o riserva di richiesta) di rimborso/indennizzo relativamente a danni già subiti o potenziali e a violazioni delle suddette Dichiarazioni e Garanzie, in relazione al Contenzioso Progresso e al Contenzioso escluso nonché in relazione a valore e recuperabilità di talune attività trasferite a Intesa Sanpaolo.

Al fine di consentire alle Banche in LCA un più compiuto esame delle richieste di indennizzo formulate, Intesa Sanpaolo ha concesso (rispetto a quanto previsto contrattualmente) un’estensione del termine per la contestazione delle richieste avanzate sino al 22 novembre 2019. Successivamente, su richiesta delle Banche in LCA, Intesa Sanpaolo ha concesso l’ulteriore estensione di tale termine sino al 31 marzo 2020.

A questo riguardo, si segnala inoltre che il Paragrafo 11.1.9 del Contratto di Cessione prevede che “l’esatto e puntuale pagamento di qualsiasi obbligo e responsabilità assunti a favore di ISP da parte di BPVi e/o VB sarà garantito dall’Ente Erogante [i.e. il MEF]: (i) per quanto riguarda gli obblighi di indennizzo assunti da BPVi e/o VB e relativi al Contenzioso Progresso, fino all’ammontare massimo del *petitum* di ciascun Contenzioso Progresso quale indicato negli atti di causa, al netto degli specifici fondi rischi trasferiti ad ISP con l’Insieme Aggregato; (ii) per quanto riguarda i restanti obblighi e responsabilità assunti da BPVi e/o VB, sino all’importo massimo di Euro 1,5 miliardi” (la “Garanzia Indennizzi”).

Tale previsione si pone in coerenza e in attuazione dell’art. 4, comma 1, lett. c), del Decreto Legge n. 99/2017: il MEF “concede la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull’adempimento degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione derivanti da impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione nel contratto di cessione, per un importo massimo pari alla somma tra euro 1.500 milioni e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi progressi dei soggetti in liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi, per un importo massimo di euro 491 milioni”.

La Garanzia Indennizzi costituisce dunque un presupposto essenziale del Contratto di Cessione. Ad oggi tale garanzia non è stata ancora formalizzata tramite apposito Decreto del MEF; l’emanazione della garanzia da parte dello Stato è un atto “dovuto” e previsto, oltre che dal Contratto di Cessione del 26 giugno 2017, anche dal citato D.L. n. 99/2017.

Nell’ambito di un procedimento penale davanti al Tribunale di Roma per l’ipotesi di agiotaggio e ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità di Vigilanza nei confronti di esponenti e dirigenti di Veneto Banca, nel gennaio 2018 il GUP ha autorizzato la citazione di Intesa Sanpaolo quale responsabile civile. Secondo il giudice, l’esclusione dalla cessione a Intesa Sanpaolo dei debiti, delle responsabilità e delle passività derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni e obbligazioni subordinate – prevista dal Decreto Legge n. 99/2017 – sarebbe inopponibile ai terzi, mentre si applicherebbe alla fattispecie l’art. 2560 c.c. e, pertanto, Intesa Sanpaolo sarebbe subentrata in tali passività.

A seguito di tale provvedimento, si sono costituite in quel giudizio oltre 3.800 parti civili titolari di azioni o obbligazioni subordinate di Veneto Banca. Intesa Sanpaolo si è quindi costituita chiedendo la propria esclusione dal procedimento, in applicazione delle previsioni del Decreto Legge n. 99/2017, delle norme dettate per la liquidazione coatta amministrativa delle banche e, ancor prima, dei principi e delle norme contenuti nella legge fallimentare, oltre che dei principi costituzionali e delle decisioni assunte in sede comunitaria con riferimento all’operazione relativa alle ex Banche Venete. A sua volta, Veneto Banca in LCA è intervenuta volontariamente affermando la propria legittimazione passiva esclusiva, sostanziale e processuale.

Nel marzo 2018 il GUP ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, trasferendo gli atti alla Procura della Repubblica di Treviso. Sono pertanto venute meno la citazione del responsabile civile e le costituzioni delle parti civili.

Si segnala che nell'ambito di un procedimento penale davanti al Tribunale di Vicenza nei confronti di esponenti e dirigenti della Banca Popolare di Vicenza, il GUP ha respinto la richiesta di autorizzazione alla citazione di Intesa Sanpaolo quale responsabile civile, argomentando sulla base delle previsioni contenute nel contratto di cessione del 26.6.2017 e delle norme di ordine speciale contenute nel Decreto Legge n. 99/2017.

Contenzioso del lavoro

Per quanto riguarda il contenzioso del lavoro, al 31 dicembre 2019 non risultano in essere controversie rilevanti sotto l'aspetto sia qualitativo che quantitativo. In generale, tutte le cause di lavoro sono assistite da accantonamenti specifici, adeguati a fronteggiare eventuali esborsi.

Attività potenziali

Quanto alle attività potenziali si rinvia – in assenza di novità sostanziali – a quanto esposto nel Bilancio 2016 relativamente al contenzioso IMI/SIR.

CONTENZIOSO FISCALE

A livello di Gruppo, a fine 2019 il valore complessivo della pretesa per contenziosi fiscali (imposta, sanzioni e interessi) è di 175 milioni, in significativa diminuzione rispetto ai 365 milioni del 31 dicembre 2018.

Per la Capogruppo Intesa Sanpaolo, al 31 dicembre 2019 sono pendenti 612 pratiche di contenzioso (246 pratiche al 31 dicembre 2018), per un valore complessivo della pretesa (imposta, sanzioni e interessi) di 111 milioni (222 milioni al 31 dicembre 2018), conteggiato tenendo conto sia dei procedimenti in sede amministrativa, sia dei procedimenti in sede giurisdizionale nei diversi gradi di merito e di legittimità. Rispetto all'anno precedente, il dato rilevato al 31 dicembre 2019 tiene conto anche delle cause e del relativo fondo rischi "ereditati" dalle incorporate Carifirenze, Carisbo, Banca Apulia e Mediocredito Italiano (MCI).

Relativamente a tali contesti, i rischi effettivi al 31 dicembre 2019 sono stati quantificati per Intesa Sanpaolo (compresi quelli rivenienti dalle incorporate) in 54 milioni (47 milioni al 31 dicembre 2018).

I principali eventi che hanno dato luogo a movimentazioni significative nel corso dell'esercizio sono rappresentati:

- in aumento, dalle incorporazioni intervenute nell'esercizio, in particolare di quelle della Cassa di Risparmio di Firenze, della Cassa di Risparmio in Bologna, della Banca Apulia e di MCI, che hanno determinato un incremento di circa 35 milioni (23 milioni relativi a MCI) delle pretese erariali in contestazione e di 21 milioni (16 milioni relativi a MCI) del fondo rischi contenzioso fiscale, oltre che dalla ordinaria contabilizzazione degli interessi passivi;
- in diminuzione, dall'effetto della definizione di numerosi e importanti contenziosi tramite la c.d. "pace fiscale" che ha generato effetti positivi sul contestato, che si è ridotto di 162 milioni, di cui 7 milioni relativi all'incorporata MCI, a fronte di un onere di 15 milioni, che ha determinato un rilascio di circa 4 milioni sul fondo contenzioso, che si è andato ad aggiungere al rilascio netto di circa 14 milioni già rilevato nell'ultimo trimestre del 2018.

In totale, per ISP (inclusa MCI) nel corso dell'anno sono stati chiusi 177 rilievi per un contestato totale di 172 milioni con un esborso di circa 18 milioni.

Presso le altre società italiane del Gruppo il contenzioso fiscale al 31 dicembre 2019 ammonta a complessivi 53 milioni (139 milioni al 31 dicembre 2018), fronteggiati da accantonamenti specifici per 1 milione (47 milioni a fine 2018).

Per le partecipate italiane, il decremento sia delle pretese che degli accantonamenti è attribuibile in parte all'incorporazione in Intesa Sanpaolo delle suddette banche e in massima parte all'adesione alla "pace fiscale" di Banca IMI, MCI e Intesa Sanpaolo Vita, nonché alla definizione da parte di Fideuram del proprio contenzioso relativo a Euro-Trésorerie.

Le vertenze fiscali relative alle controllate estere sono di valore complessivo di 11 milioni (5 milioni a fine 2018), fronteggiate da accantonamenti per 7 milioni (4 milioni a fine 2018).

Quanto alle nuove pretese sorte nell'anno, le più significative sono le seguenti.

La Direzione Provinciale di Firenze ha notificato il 5 marzo 2019 alla Engineering – Ingegneria Informatica S.p.A. un questionario con richieste di chiarimenti in merito al regime Iva applicato nel 2014 dalla Infogroup Informatica e Servizi Telematici S.c.p.A., società consortile con compagine azionaria interamente rappresentata da società del Gruppo Intesa Sanpaolo e ceduta il 28 dicembre 2017 a Engineering. L'attività accertativa è scaturita dal Processo Verbale di Constatazione del 20 dicembre 2018 con il quale si contestava, per l'anno 2015, la illegittima applicazione da parte della Infogroup del regime di esclusione da Iva di spese postali sostenute per conto dei clienti (Iva pretesa dovuta euro 370.000 oltre sanzioni e interessi) ma soprattutto si segnalava la presunta illegittima applicazione del regime di esenzione Iva ai servizi resi a favore delle società consorziate perché – a parere dei verificatori - addebitati per un ammontare superiore ai costi sostenuti, in violazione del precetto dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 (Iva segnalata per il recupero 5,8 milioni, oltre sanzioni e interessi). L'imponibilità Iva dei servizi resi alle consorziate avrebbe automaticamente determinato la detraibilità dell'imposta e, per l'effetto, l'indeducibilità Ires e Irap dell'Iva detraibile di euro 4,7 milioni, non costituendo più l'Iva detraibile un costo deducibile per la società (maggiori Ires e Irap 1,5 milioni oltre sanzioni e interessi).

A seguito di una complessa interazione, nel mese di dicembre si è addivenuti ad un accordo con l'Agenzia delle entrate che ha previsto la definizione di tutti i periodi d'imposta aperti (2014-2017) con: a) abbandono del rilievo in tema di spese postali; b) molto rilevante riduzione delle operazioni da assoggettare al regime Iva ordinario e di interessi e sanzioni.

Su tutti gli anni aperti, l'accordo è stato definitivamente raggiunto con un onere complessivo netto a carico della banca di circa 8 milioni, di cui 2 milioni già corrisposti per il 2014 nel 2019, mentre per gli anni 2015-2017 la definizione è rinviata al 2020 mediante utilizzo di fondo appositamente costituito.

Con riguardo alla incorporata MCI, ricordiamo che era stata avviata una verifica fiscale generale da parte della Guardia di Finanza di Milano in tema di imposte dirette per gli anni d'imposta 2015 e 2017 e in tema di Iva per gli anni 2014 e 2015,

conclusasi con un PVC che ha contestato per l'anno 2014 il regime Iva di non imponibilità, ai sensi dell'articolo 8-bis del D.P.R. n. 633/72, applicato dalla società al leasing nautico e la non imponibilità dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 633/72 per una operazione di riscatto di imbarcazione. Nel mese di dicembre 2019 è stato presentato ricorso avverso l'avviso di accertamento in tema di Iva per l'anno 2014 (valore della controversia 5 milioni).

Per quanto concerne le filiali di Intesa Sanpaolo localizzate all'estero, si evidenzia che sono in corso verifiche fiscali: i) in materia di IVA sulla filiale di Londra con riferimento alle annualità 2016, 2017 e 2018; ii) in materia di imposte dirette sulla filiale di New York per i periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017. Al momento non si segnalano contestazioni.

Per Fideuram, era stata data ampia informativa nella nota integrativa al Bilancio 2018 in merito alle contestazioni per gli anni dal 2014 al 2017 derivanti dal processo verbale di constatazione notificato in data 11 ottobre 2018 dalla Guardia di Finanza, successivo ad analoghe contestazioni effettuate in precedenza per gli anni 2012 e 2013. Tra aprile e giugno 2019 la Banca ha sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio atti di adesione all'accertamento per tutti gli anni sopra indicati a chiusura definitiva di ogni rilievo.

Nel dettaglio, gli accordi hanno avuto ad oggetto la riqualificazione delle contestazioni effettuate dalla Guardia di finanza nei termini seguenti:

- per quanto riguarda i prezzi di trasferimento delle transazioni con Euro-Trésorerie (a seguito di fusione per incorporazione, dal 2016 Financière Fideuram), è stata ottenuta una notevole riduzione dell'imponibile tramite utilizzo del metodo del "comparable uncontrolled price" in luogo del "profit split";
- per viaggi e convention dei private bankers, si è riconosciuta l'esistenza di attività formativa, quindi la deducibilità dal reddito di impresa, tranne che per la quota relativa a due soli eventi, al netto di quanto già assoggettato a tassazione in capo ai private bankers;
- infine, è stata riconosciuta la deducibilità del costo concernente le prestazioni di consulenza fornite da primaria società.

In concreto, ha definito tutte le annualità e tutte le contestazioni con un esborso complessivo di 21,5 milioni.

Su Fideuram, al 31 dicembre 2019 risultano ancora pendenti contestazioni concernenti la mancata effettuazione della ritenuta del 27% sugli interessi maturati negli anni 2009, 2010 e 2011 su c/c bancari esteri intrattenuti presso la Fideuram Bank (Luxembourg) da due fondi comuni di investimento di diritto lussemburghese "storici" (Fonditalia e Interfund SICAV), per i quali negli anni accertati Fideuram era unicamente banca collocatrice e banca corrispondente (valore complessivo delle controversie 9,1 milioni). Il rischio è stato valutato remoto.

Per Intesa Sanpaolo Private Banking, in merito ai contenziosi relativi alla deduzione della quota di ammortamento dell'avviamento, scaturita dai conferimenti dei rami aziendali private di Intesa Sanpaolo e della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna occorsi negli anni 2009 e 2010, affrancato da Intesa Sanpaolo Private Banking ai sensi dell'art. 15, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, si segnala quanto segue:

- la favorevole sentenza n. 2763/2019, depositata il 26 giugno 2019, della Commissione Tributaria Regionale (CTR) per la Lombardia che ha respinto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 7028/2017 – che a sua volta aveva accolto nel merito i ricorsi (riuniti) avverso gli avvisi di accertamento IRES 2011 e IRAP 2011 (ammontare della complessiva pretesa pari a 7,3 milioni, di cui 3,8 per imposte e 3,5 per sanzioni). Il giudice di secondo grado ha anche accolto l'appello incidentale della società sulla questione pregiudiziale della decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento; l'affrancamento dell'avviamento era stato evidenziato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2010, e gli avvisi sono stati notificati nel corso del 2017, quindi oltre i termini decadenziali individuati dall'art. 43 D.P.R. n. 600/73;
- la notifica, nel mese di ottobre, del ricorso per Cassazione dell'Agenzia delle Entrate avverso la citata sentenza della CTR di Milano n. 2763/2019 relativa all'anno 2011. Il contenzioso dinanzi i giudici di legittimità è affidata a primario studio legale;
- nello stesso mese di ottobre la sentenza della CTR Lombardia, che si è espressa con orientamento contrario ai precedenti in termini e, accogliendo gli appelli dell'Agenzia delle entrate, con le sentenze nn. 5172/2019 e 5173/2019 relative all'anno 2012 ha dichiarato legittimi gli avvisi di accertamento Ires e Irap. Verrà proposto ricorso per Cassazione.

Sempre in merito a tale contestazione, in data 8 e 10 aprile 2019 sono stati notificati a Intesa Sanpaolo Private Banking e alla Capogruppo come consolidante, dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale (DRE) della Lombardia - Ufficio Grandi Contribuenti, avvisi di accertamento per IRES e IRAP degli anni di imposta 2014 e 2015.

L'importo dedotto dalla società e ora contestato dalla DRE Lombardia riguarda:

- per l'anno 2014, il medesimo valore già rettificato per gli anni 2012 e 2013, pari a 11,9 milioni, cui corrispondono una maggiore Ires di 3,3 milioni e una maggiore Irap di 0,6 milioni;
- per l'anno 2015, il medesimo valore già rettificato per gli anni precedenti maggiorato della quota di ammortamento derivante dagli atti di conferimento di rami d'azienda della Cassa di Risparmio di Pistoia e delle Casse di Risparmio dell'Umbria, pari a 12,1 milioni, cui corrisponde una maggiore Ires di 3,3 milioni e una maggiore Irap 0,7 milioni.

Il totale del contestato nei confronti di Intesa Sanpaolo Private Banking, comprensivo anche dei rilievi mossi sugli anni 2011, 2012 e 2013, ammonta per imposta, sanzione ed interessi a 42,3 milioni. Il rischio di passività è valutato di tipo remoto, in quanto la legittimità dell'affrancamento degli avviamenti che si generano ex novo in capo alla conferitaria è stata esplicitamente ammessa dall'Agenzia con la Circolare n. 8/E del 2010.

Per Banca IMI, al 31 dicembre 2018 il contenzioso fiscale residuo si riferiva a giudizi pendenti in Corte di Cassazione avverso avvisi di accertamento e rettifica per gli anni 2003, 2004 e 2005 (petitum complessivo di quasi 20 milioni per imposte, sanzioni e interessi). A fronte di tale contenzioso erano già stati effettuati versamenti a titolo provvisorio per circa 16 milioni, avendo ottenuto decisioni sfavorevoli nei gradi di giudizio di merito dinanzi le Commissioni Tributarie.

In ragione di tali esiti è stata avviata un'articolata e complessa disamina nell'ottica di definire le liti con la c.d. "pace fiscale", alla quale si è deciso di aderire in considerazione del fatto che la stessa non avrebbe comportato alcun esborso (ulteriore a quanto già versato in sede di riscossione provvisoria) e avrebbe evitato il rischio di soccombenza e quindi di ulteriori potenziali oneri concentrati sul 2004 in ambito IRES (3 milioni) e anche IVA e IRAP (0,5 milioni), oltre a ulteriori oneri per rimborso delle spese di lite.

Anche Intesa Sanpaolo Vita si è avvalsa della "pace fiscale", tramite la quale ha definito le controversie in tema di Iva sulle prestazioni dei contratti stipulati tra compagnie di assicurazione rientranti nella categoria dei contratti di co-assicurazione (petitum di circa 8 milioni per imposta oltre sanzioni e interessi), con un esborso complessivo di 5,8 milioni. A fronte di detto onere è stato iscritto un credito di circa 5 milioni per diritto di rivalsa verso le compagnie controparti: Poste Vita, Reale Mutua

Assicurazioni, Unipol Assicurazioni e Cardif Assicurazioni.

Con riguardo alla ex Banca Nuova, si segnala che si è conclusa con la notifica di un PVC in data 20.12.2019 la verifica fiscale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia - Ufficio Grandi Contribuenti iniziata il 12 giugno in tema di IRES, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2015. Il PVC contiene contestazioni per un imponibile complessivo ai fini IRES di 1,7 milioni, principalmente per errori contabili e violazione del criterio di inerenza di costi e oneri.

Per le partecipate estere si segnala che è in corso la verifica fiscale su IMI SEC avente ad oggetto le annualità 2015 e 2016. Nel corso del 2019 la verifica è stata estesa anche al 2017. Al momento non si segnalano contestazioni.

Sono pendenti tre contenziosi (petitum complessivo 0,5 milioni) della controllata Intesa Sanpaolo Bank Albania (in qualità di incorporante di Veneto Banka) e la banca albanese è interessata da altri due contenziosi (importo complessivo 2,3 milioni): i) un contenzioso pendente in appello su ricorso della banca avente ad oggetto la cancellazione di crediti non più esigibili che secondo l'amministrazione finanziaria avrebbero portato ad una diminuzione non legittima della base imponibile ai fini delle imposte dirette (1,3 milioni); ii) un contenzioso pendente in Cassazione su ricorso della banca relativo ad errori commessi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011 (1 milione).

Intesa Sanpaolo Brasil S.A. – Banco Multiplo, è stata oggetto di una verifica da parte del Receita Federal do Brasil (RFB), cui ha fatto seguito un avviso di accertamento in tema di imposte dirette per gli anni 2015 e 2016. La contestazione riguarda l'improprio utilizzo di perdite fiscali pregresse, ad avviso delle autorità fiscali brasiliane non utilizzabili poiché generate prima della riorganizzazione che ha interessato Intesa Sanpaolo Brasil S.A. – Banco Multiplo che ne avrebbe modificato l'attività svolta e la compagine societaria. Il rilievo mosso dal RFB è pari a 2,3 milioni di euro su cui la società non ha effettuato alcun accantonamento giudicando remoto, anche sulla base della valutazione del consulente locale, il rischio di soccombere in giudizio.

Alexbank ha in corso una contestazione elevata su varie filiali della banca in Egitto avente ad oggetto il mancato versamento di imposte di bollo per un ammontare pari a circa 4 milioni di Euro per i periodi d'imposta dal 1984 al 2006. La passività potenziale derivante dal contenzioso ha formato oggetto di accantonamento integrale.

Da ultimo, con riguardo ai rapporti tra banche estere e clientela italiana, si rammenta che nell'anno è sorto un nuovo filone investigativo dell'Amministrazione fiscale italiana riguardante il trattamento fiscale degli interessi derivanti dall'erogazione di finanziamenti in favore di persone fisiche residenti in Italia percepiti da banche residenti all'estero prive di stabile organizzazione in Italia. Del tema sono state interessate prima con questionari e poi con atti formali di accertamento per gli anni dal 2013 al 2017 le banche controllate del Gruppo residenti in Svizzera (Intesa Sanpaolo Private Bank – Suisse - Morval) e in Lussemburgo (Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg); inoltre è in corso un contraddittorio con riguardo ad una banca del perimetro svizzero con sede alle isole Cayman. Per Intesa Sanpaolo Morval la verifica si è conclusa con oneri complessivi di euro 70.000 circa per gli anni 2013-2017; mentre per Intesa Sanpaolo Luxembourg gli oneri sono stati pari a euro 30.000 circa per i medesimi anni. Per la banca di Cayman si stima una contestazione di poche migliaia di euro.

* * * * *

A fronte della totalità delle pratiche di contenzioso fiscale in essere al 31 dicembre 2019, per un valore complessivo, come in precedenza indicato, di 175 milioni, di cui 111 milioni relativi a Intesa Sanpaolo (365 milioni al 31 dicembre 2018 di cui 222 milioni di Intesa Sanpaolo), nell'attivo dello stato patrimoniale di Gruppo sono iscritti 39 milioni (68 milioni al 31 dicembre 2018) di crediti per importi pagati a titolo provvisorio in presenza di accertamenti, 28 milioni dei quali (37 milioni al 31 dicembre 2018) riferiti alla Capogruppo.

La quota del fondo rischi che fronteggia le relative controversie con iscrizione a ruolo provvisoria ammonta a 25,5 milioni (73 milioni al 31 dicembre 2018), di cui 25 milioni (in linea rispetto al 31 dicembre 2018) relativi a Intesa Sanpaolo.

Detti versamenti a titolo provvisorio sono stati effettuati in ottemperanza a specifiche disposizioni legislative, che ne prevedono l'obbligatorietà in base a un meccanismo di tipo automatico del tutto indipendente dall'effettiva fondatezza delle connesse pretese fiscali, e quindi dal maggiore o minore rischio di soccombenza nei relativi giudizi. Si tratta cioè di pagamenti eseguiti unicamente in ragione dell'esecutorietà di cui sono dotati gli atti amministrativi che contengono la pretesa fiscale di riferimento, la quale non viene meno neppure in presenza di impugnazione, che non ha efficacia sospensiva, e nulla toglie o aggiunge alle valutazioni sull'effettivo rischio di soccombenza, la cui misurazione deve essere operata secondo il criterio previsto dallo IAS 37 per le passività.